

## L'ARBITRATO AMMINISTRATO DELLA CAMERA ARBITRALE MEDYAPRO

### NOTE SINTETICHE PER AVVIARE LA PROCEDURA

L'arbitrato della Camera Arbitrale MedyaPro è un arbitrato amministrato che si differenzia dall'arbitrato "ad hoc".

L'arbitrato amministrato, infatti, è un metodo di risoluzione delle controversie disciplinato da un Regolamento la cui procedura è veloce e volta a garantire il contraddittorio tra le parti, avanti un Arbitro Unico, nominato dal Direttivo scelto da un "elenco" tenuto Camera Arbitrale MedyaPro per la sua competenza specifica, terzietà e imparzialità; dunque, completamente estraneo agli interessi della controversia e delle parti rappresentate dai rispettivi avvocati.

In alternativa, qualora le parti lo richiedessero, il Direttivo della Camera Arbitrale potrà nominare un Collegio Arbitrale o il Presidente del Collegio se le parti hanno provveduto a nominare ognuno il proprio arbitro (artt. 15 -16).

Il Regolamento disciplina la procedura che si articola essenzialmente in **tre** fasi:

**INIZIALE:** ATTI INTRODUTTIVI E NOMINA DEL TRIBUNALE ARBITRALE (artt. 10 – 19).

**ISTRUTTORIA E DI TRATTAZIONE:** ATTI, UDIENZE, PROVE E PROVVEDIMENTI ISTRUTTORIA (art. 20 – 26).

**DECISORIA:** LODO ARBITRALE, COMPENSO DEGLI ARBITRI E SPESE (artt. 27 – 34).

### COME AVVIARE IL PROCEDIMENTO DI ARBITRATO

Deve essere presente in un contratto la **clausola compromissoria** che si riferisca all'arbitrato amministrato della Camera Arbitrale MedyaPro.

In alternativa la parte interessata o sceglie l'opzione di una "**proposta di arbitrato**" così come prevista all'art. 4 del Regolamento o entrambe le parti possono scegliere di concludere un accordo "**compromesso**" con il quale deferiscono la lite insorta ad un arbitrato amministrato regolamentato dalla Camera Arbitrale MedyaPro.

### DOMANDA DI ARBITRATO

Al pagina <https://www.medyapro.it/documenti/> potrai scaricare il modello base.

Le condizioni essenziali e le disposizioni per procedere al radicamento della procedura arbitrale sono dettate dall'art. 10 del Regolamento

### RISPOSTA ALLA DOMANDA DI ARBITRATO

Il convenuto deve depositare memoria di risposta ai sensi delle disposizioni dettate all'art. 11 del Regolamento.

### DEPOSITO ANTICIPO E COSTI DEL PROCEDIMENTO

Le parti all'atto del deposito della domanda e al successivo deposito della memoria di risposta devono effettuare un piccolo versamento a titolo di anticipo sulle spese amministrative della procedura (art. 10-11).

### **SCelta, NOMINA E CONFERMA DEGLI ARBITRI**

Queste attività sono demandate al Direttivo della Camera Arbitrale MedyaPro che sovrintende a tutte le fasi dell'arbitrato e vigila sulla durata dei procedimenti.

La competenza, imparzialità e terzietà degli arbitri sono i principi cardine dell'arbitrato amministrato MedyaPro.

### **DISCLOSURE**

L'accettazione degli arbitri è data per iscritto con una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma c.p.c.

Gli Arbitri devono essere, al momento della nomina e per tutta la durata del procedimento, indipendenti dalle parti e dai loro difensori.

L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute.

Gli Arbitri, da chiunque nominati, dovranno sempre accettare ed osservare le disposizioni del Regolamento.

### **ISTRUTTORIA E TRATTAZIONE**

Questa fase del procedimento arbitrale è spedita, snella e garantisce il contraddittorio far le parti (artt. 24-32 Regolamento).

### **ARBITRATO RAPIDO**

La procedura può essere ulteriormente snellita grazie alla nuova procedura di Arbitrato Rapido, che - in media - dimezza i tempi e riduce i costi del procedimento arbitrale.

### **LIQUIDAZIONE DEI COSTI DEL PROCEDIMENTO**

I costi del procedimento sono disciplinati dall'art. 32 determinati del valore del contenzioso così come previsto dall'art. 33 del Regolamento.

A seguito della liquidazione disposta dal Direttivo, la Segreteria richiede alle parti il saldo dei costi prima del deposito del lodo (art 32).

### **DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO E PARZIALE**

Il lodo ha efficacia vincolante per le parti del procedimento arbitrale (art 28).

Con il consenso delle parti il lodo può essere pubblicato nella rassegna della giurisprudenza della Camera Arbitrale MedyaPro.

Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine per la pronuncia e il deposito del lodo definitivo, fatte salve le facoltà di proroga di cui all'articolo 27.3 del Regolamento.

Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento.

Il lodo parziale e il lodo non definitivo non contengono alcuna definizione delle spese (art 29).

## **LODO PROVVISORIO E RIESAME**

Le parti possono stabilire di comune accordo nella clausola compromissoria, nel compromesso o in una diversa convenzione anteriormente alla fissazione della prima udienza del Tribunale Arbitrale, che quest'ultimo pronunci un lodo provvisorio, soggetto a riesame.

Ciascuna parte può chiedere il **riesame** del lodo provvisorio nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della sua comunicazione, effettuata ai sensi dell'art. 28.4 del presente Regolamento.

In caso di mancata richiesta di riesame del lodo provvisorio entro tale termine, ciascuna parte può chiedere al Tribunale Arbitrale che lo ha pronunciato di dare definitività al lodo.